



EMERGENZA CORONAVIRUS – NUOVO DPCM 9 MARZO 2020

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, oltreché l'incremento dei casi in Italia, il DPCM del 9 marzo 2020 ha decretato le ulteriori misure di contenimento valide su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, si invita la popolazione a leggere il decreto suindicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alle misure urgenti di contenimento già previste dall'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020, da oggi estese a tutto il territorio nazionale.

Ai sensi del suddetto articolo, si comunica, in particolare, quanto segue:

- Sull'intero territorio è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- Sono da evitare tutti gli spostamenti, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi sanitari. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

- Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati (ad esclusione di impianti sportivi, utilizzati a porte chiuse, per atleti professionisti e non, riconosciuti dal CONI e per eventi organizzati da organismi sportivi internazionali).

- È fortemente raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (oltre i 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio.

- È vietata, nella maniera più assoluta, la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena o risultati positivi al virus.

- Sono consentite, le attività di ristorazione e bar, dalle ore 6,00 alle ore 18,00, con obbligo a carico dei gestori, di predisporre le condizioni atte a garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La violazione delle sopraesposte disposizioni comporterà la sospensione dell'attività.

- Sono consentite le attività commerciali (diverse da quelle di cui al paragrafo precedente) a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. La violazione delle sopraesposte disposizioni comporterà la sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza, le richiamate strutture dovranno chiudere.

- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. S)

- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

- Sono chiuse, nelle giornate festive e prefestive, le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.

- Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si raccomanda il rispetto di TUTTE le prescrizioni elencate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Diego Dalla Verde